



Ministero dello Sviluppo Economico

IL DIRETTORE GENERALE PER IL MERCATO, LA CONCORRENZA, IL CONSUMATORE, LA VIGILANZA, E LA NORMATIVA TECNICA

- Visto il Regolamento (CE) n. 765/2008 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 9 luglio 2008, che pone norme in materia di accreditamento e vigilanza del mercato per quanto riguarda la commercializzazione dei prodotti e che abroga il regolamento (CEE) n. 339/93;
- Vista la Decisione n. 768/2008/CE del Parlamento Europeo e del Consiglio del 9 luglio 2008, relativa a un quadro comune per la commercializzazione dei prodotti e che abroga la Decisione 93/465/CEE;
- Vista la legge del 23 luglio 2009 n. 99, “Disposizioni in materia di sviluppo e internazionalizzazione delle imprese, nonché in materia di energia”, in particolare l’art.4 (Attuazione del capo II del regolamento (CE) n.765/2008, che pone norme in materia di accreditamento e vigilanza del mercato per quanto riguarda la commercializzazione dei prodotti);
- Visto il Decreto del Presidente della Repubblica del 15 novembre 1996 n. 660, Regolamento per l’attuazione della Direttiva 92/42/CEE concernente i requisiti di rendimento delle nuove caldaie ad acqua calda, alimentate con combustibili liquidi o gassosi, modificato dal D. Lgs. 6 novembre 2007 n. 201 “Attuazione della Direttiva 2005/32/CE relativa all’istituzione di un quadro per l’elaborazione di specifiche per la progettazione ecocompatibile dei prodotti che consumano energia” e dal D. Lgs. 16 febbraio 2011 n.15 “Attuazione della direttiva 2009/125/CE relativa all’istituzione di un quadro per l’elaborazione di specifiche per progettazione ecocompatibile dei prodotti connessi all’energia”;
- Visto il regolamento (UE) n. 813/2013 della Commissione del 2 agosto 2013, recante modalità di applicazione della direttiva 2009/125/CE del Parlamento europeo e del Consiglio in merito alle specifiche per la progettazione ecocompatibile degli apparecchi per il riscaldamento d’ambiente e degli apparecchi di riscaldamento misti, il quale abroga la direttiva 92/42/CEE del Consiglio, con eccezione per l’articolo 7, comma 2, l’articolo 8 e gli allegati da III a V;
- Visti l’articolo 7, comma 2, l’articolo 8 e gli allegati III, IV e V della direttiva 92/42/CEE del Consiglio del 21 maggio 1992, concernenti i mezzi per attestare la conformità delle caldaie, la notifica degli organismi di valutazione della conformità, le procedure di valutazione applicabili e i requisiti minimi degli organismi medesimi ai fini della notifica;
- Visto il decreto 22 dicembre 2009 “Prescrizioni relative all’organizzazione ed al funzionamento dell’unico organismo nazionale italiano autorizzato a svolgere attività di accreditamento in conformità al regolamento (CE) n. 765/2008.”
- Visto il decreto 22 dicembre 2009 “Designazione di «Accredia» quale unico organismo nazionale italiano autorizzato a svolgere attività di accreditamento e vigilanza del mercato.”;
- Vista la direttiva del Ministro dello sviluppo economico del 13 dicembre 2017 “Presentazione e documentazione relative alle istanze di autorizzazione e notifica degli Organismi di valutazione della conformità con riferimento alla normativa europea di prodotto di competenza esclusiva o primaria del Ministero dello sviluppo economico (MISE).”;

Vista la Convenzione del 6 luglio 2017, con la quale il Ministero dello Sviluppo Economico ha affidato all'organismo nazionale di accreditamento (ACCREDIA) il compito di rilasciare accreditamenti in conformità alle norme tecniche armonizzate e alle guide europee di riferimento, ove applicabili, per gli organismi incaricati di svolgere attività di valutazione della conformità ai requisiti essenziali di sicurezza della Direttiva del Consiglio 1992/42/CE – Caldaie ad acqua calda;

Vista l'istanza della società **Kiwa Cermet Italia S.r.l.** pervenuta il 20/02/2019, prot. n. 40643, richiedente il rilascio del decreto di autorizzazione come organismo notificato per la direttiva 92/42/CEE;

Acquisite in allegato all'istanza, le dichiarazioni sostitutive di certificazione, ai sensi del D.P.R. 28 dicembre 2000 n. 445, con le quali i soggetti di cui all'art. 85 del Decreto Legislativo 6 settembre 2011, n. 159, dichiarano la non sussistenza delle cause di divieto, di decadenza o di sospensione di cui all'art. 67 dello stesso Decreto Legislativo e fatti salvi gli esiti della consultazione della Banca Dati Nazionale Unica per la Documentazione Antimafia (BDNA);

Acquisita in data 22 febbraio 2019, prot. n. 42280, la delibera del Comitato Settoriale di Accreditamento per le Attività Regolamentate di Accredia del 12 febbraio 2019, con la quale è aggiornato il certificato n. 069B, intestato a **Kiwa Cermet Italia S.r.l.** e con scadenza 16/03/2023, che rinnova l'accreditamento dell'organismo a certificare i prodotti regolamentati dalla direttiva 92/42/CEE, a fronte della norma UNI CEI EN ISO/IEC 17065:2012;

Accertato l'adempimento, da parte di **Kiwa Cermet Italia S.r.l.**, delle disposizioni emanate dal Ministro dello sviluppo economico con la direttiva del 13 dicembre 2017;

Visto il decreto del Ministro dello sviluppo economico di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze del 19 ottobre 2016 di individuazione delle tariffe per i servizi resi dal Ministero dello Sviluppo Economico agli organismi di valutazione della conformità nell'ambito delle Direttive europee di prodotto delegate all'Organismo nazionale di accreditamento;

Vista l'attestazione di versamento, effettuato dalla società istante in data 14 gennaio 2019, ai sensi del decreto interministeriale 19 ottobre 2016 sopra citato;

Decreta:

Art. 1

L'organismo **Kiwa Cermet Italia S.r.l.**, con sede legale a Granarolo dell'Emilia (BO), in via Cadriano 23, P.IVA 00627711203, è autorizzato ad espletare le procedure di valutazione di conformità per i prodotti rientranti nel campo di applicazione della direttiva 92/42/CEE, relativa ai rendimenti delle nuove caldaie ad acqua calda, alimentate con combustibili liquidi o gassosi.

Prodotti: Caldaie ad acqua calda.

Moduli di valutazione della conformità:

- Esame CE del Tipo (All. III – Modulo B)
- Conformità al Tipo (All. IV – Modulo C)
- Garanzia di Qualità della produzione (All. IV – Modulo D)
- Garanzia di Qualità del prodotto (All. IV – Modulo E)

Art. 2

La presente autorizzazione decorre dalla data del presente decreto e mantiene la sua validità fino al 16 marzo 2023. È altresì notificata alla Commissione Europea, nell'ambito del sistema informativo NANDO (New Approach Notified and Designed Organizations) con pari validità temporale.

Art. 3

Qualsiasi variazione dello stato di diritto dell'organismo, rilevante ai fini dell'autorizzazione o della notifica, deve essere tempestivamente comunicata alla divisione XIV – Organismi notificati e sistemi di accreditamento, Direzione generale per il mercato, la concorrenza, il consumatore, la vigilanza e la normativa tecnica del Ministero dello Sviluppo Economico.

Qualsiasi variazione dello stato di fatto dell'organismo, rilevante ai fini del mantenimento dell'accREDITAMENTO deve essere tempestivamente comunicata ad Accredia.

L'organismo mette a disposizione della divisione XIV, ai fini del controllo dell'attività di certificazione, un accesso telematico alla propria banca dati relativa alle certificazioni emesse, ritirate, sospese o negate.

Art. 4

Gli oneri derivanti dal rilascio della presente autorizzazione e della notifica alla Commissione europea, compresi quelli inerenti i successivi rinnovi dell'autorizzazione e della notifica, sono a carico dell'Organismo di certificazione, ai sensi dell'art. 21, comma 2 del Decreto Legislativo 25 febbraio 2000, n. 93, dell'art. 47 della legge 6 febbraio 1996, n. 52, dell'art. 30, comma 4 della Legge 24 dicembre 2012, n. 234, nonché del decreto tariffe del Ministro dello sviluppo economico di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze del 19 ottobre 2016.

Art. 5

Qualora il Ministero dello Sviluppo Economico accerti, o sia informato che un organismo non è più conforme alle prescrizioni di cui all'allegato V della direttiva 92/42/CEE ovvero non adempie ai suoi obblighi, limita, sospende o revoca l'autorizzazione e la notifica a seconda dei casi, in funzione della gravità del mancato rispetto di tali prescrizioni o dell'inadempimento di tali obblighi.

Art. 6

Il presente decreto di autorizzazione, ai sensi dell'art. 32, comma 1 della Legge 18 giugno 2009, n. 69, è pubblicato ed è consultabile sul sito istituzionale del Ministero dello Sviluppo Economico (www.mise.gov.it), Sezione "Mercato e consumatori", Menu "Normativa Tecnica", Sottomenu "Organismi di valutazione delle conformità", alla voce "Efficienza caldaie".

Roma, 14 marzo 2019

IL DIRETTORE GENERALE
(Avv. Mario Fiorentino)
(f.to Mario Fiorentino)